

che (assieme all'aggiunta delle pagine 247-250,36) forniscono la materia a questo quinto volume. Si realizza così un impegno editoriale di non trascurabile entità e, nel contempo, destinato a segnare l'avvio di una fase completamente nuova per le nostre conoscenze della esegesi alessandrina del secolo IV. Non c'è chi ignori il preciso significato di un recupero massiccio di tante pagine completamente nuove, ma sembra opportuno, una volta ancora, ribadire che proprio da una analisi approfondita del nuovo testo sarà possibile ristabilire un contatto con il vivo di un momento fondamentale della esperienza dottrinale acquisita dai biblisti della scuola di Alessandria.

Tanto più meritevole di considerazione è il ritmo di lavoro dei papirologi di Colonia, in quanto essi hanno ridotto a tempi brevissimi il piano complessivo previsto per l'allestimento della edizione completa. La struttura e la tecnica del libro sono riproposte nelle caratteristiche collaudate nelle parti precedenti; va notato solamente che la condizione di questi fogli del codice è, in generale, meno buona di quella delle pagine precedenti; non poche sono le lacune che non possono essere colmate con certezza: ove lo sviluppo del pensiero può essere colto, l'editore ne offre la probabile traccia nell'apparato. Non tutto quanto si legge in questo è improntato alla massima chiarezza (vi si nota una *contaminatio* di tecniche) ma molte incertezze sono legate alla natura stessa della *editio princeps* di questo tipo di testi. La traduzione tedesca è accurata e limpida ma spoglia di un qualsiasi altro sostegno esegetico che per il lettore è una necessità fortemente sentita: di qui più evidente la esigenza di una trattazione sistematica che dell'opera di Didimo il Cieco sottolinei i tratti peculiari e caratterizzanti.

S. DARIS

A. BISCARDI, '*Actio pecuniae traiecticiae*'. *Contributo alla dottrina delle clausole penali*, Seconda Edizione, Torino, 1974, pp. VII-219.

La prima edizione dello studio del Biscardi, apparsa nel 1947 come estratto dagli *Studi Senesi*, ebbe una diffusione ridotta e comunque insufficiente rispetto alla sua importanza. Assai suggestiva e convincente era infatti la tesi che vi era sostenuta sulla recezione del prestito marittimo, di uso corrente nella prassi mercantile mediterranea, da parte del diritto romano e sulla tutela processuale che in questo ordinamento l'istituto poteva ottenere. Bene ha fatto adesso l'A. a riprendere il suo lavoro, riproducendolo anzitutto nella sua stesura originaria (p. 1-161) e accompagnandolo poi con una 'postilla' (p. 163-207) in cui la tesi di fondo è confrontata con la più recente letteratura sull'argomento e rimeditata dall'A. in una più ampia e matura visione dei problemi. Visione su cui agisce in modo stimolante la disponibilità di un nuovo testo papiraceo, di cui in 'appendice' (p. 209-214) si presenta l'edizione critica.

Cominciamo col dire che la tesi di fondo esce rafforzata non nel solo personale convincimento dell'A., ma nell'obiettiva critica valutazione del lettore. Tra la *communis opinio* di una pura e semplice ricezione dell'istituto greco, che nel sistema giuridico romano resta peraltro un corpo estraneo, e la tesi del De Mar-

tino che propugnava una generale trasfusione entro gli schemi della *stipulatio*, efficacemente insiste l'A. sul complesso di fonti da cui risulta come la giurisprudenza repubblicana e classica veda la normale soluzione nell'innestare sul prestito marittimo — che resta una semplice *conventio*, generalmente documentata per iscritto, ma priva di azione — la stipulazione di una clausola penale.

Deriva da questa un'*actio ex poena traiecticiae pecuniae* o, tout court, *actio pecuniae traiecticiae* — questo e non già *fenus nauticum* è il *nomen iuris* dell'istituto — ma scaturisce di fatto, per l'eccessiva misura della penale, una concreta pressione a pagare senza indugio capitale e interessi in adempimento agli accordi. Tutto ciò non esclude che alcune volte il prestito marittimo possa restare senza il rafforzamento della clausola penale, con una tutela processuale solo imperfetta, e altre volte la minuziosità delle sue pattuizioni consigli di trasferirlo in una *stipulatio* complessiva.

Ma l'A., con attenzione maggiore verso il mondo provinciale, si pone oggi anche il problema che al documento scritto, alla *syngrapha*, in cui è redatta la *conventio traiecticiae pecuniae*, venga aggiunta la menzione della *stipulatio poenae* senza che ne siano state compiute le formalità verbali. È ragionevole esser perplessi sulla validità di tale procedura finché fu saldo il *rigor iuris*. Ma ogni dubbio non ha motivo di persistere dopo il dilagare della clausola stipulatoria come annessa a tutte le contrattazioni scritte, all'indomani della *constitutio Antoniniana*. Né v'è difficoltà ad ammettere che in età postclassica, nell'ambito della ingenerazione della *stipulatio* e della tendenza ad equipararla al *pactum*, il prestito marittimo possa aver trovato diretta tutela nell'*actio ex stipulata*, senza più necessità d'invocare una *stipulatio poenae*, mentre la dottrina giustiniana, che vuole ristabilire una distinzione di concetti, preferisce collocare il prestito marittimo tra i cosiddetti patti legittimi sanzionati da una *condictio ex lege*.

Veniamo finalmente al papiro, non proprio nuovo per vero, ché di esso si era già parlato e anzi, attraverso una trascrizione provvisoria, era apparso in uno scritto di L. Casson e quindi passato in *SB 9571*. Ma un'edizione critica mancava finora. Essa figura, come si è detto, in appendice ed è stata condotta con l'ausilio di M. Manfredi e M. Vandoni ed il riscontro di P. Pruneti sull'originale conservato a Vienna (*P. Vindob. G.* 19792), di cui è annessa la riproduzione fotografica. Il papiro, del cui significato l'A. si è fatto interprete nel corso della postilla, è l'unico che riguarda la *pecunia traiecticia* e fa piacere disporne adesso in un testo sicuro e alquanto diverso dalla provvisoria presentazione. Si tratta di una comunicazione bancaria che dà atto dell'avvenuta concessione di un prestito marittimo: l'età è il 149 d.C. e l'ambiente — il banchiere che fa da intermediario, i due capitalisti che prestano e i quattro, tra armatori e soci capitani marittimi, che ricevono — è formato di greci e romani o romanizzati, in una mescolanza di origini che rispecchia lo svariato mondo del commercio mediterraneo. L'accordo si è tradotto in una *syngrapha*, di cui un esemplare è stato depositato presso il banchiere, e prevede tra le clausole la responsabilità solidale dei debitori, secondo le regole della *mutua fideiussio*, e l'ipoteca sulla nave, sulle attrezzature e sull'ultimo nolo. Tale garanzia ipotecaria, non essenziale per il regime romano del prestito marittimo, lo era per il diritto greco, da cui il modello regionale in fondo derivava. Stabilito l'ammontare del prestito,

il papiro passa a parlare delle modalità di versamento, introduce una riserva per un rapporto creditizio precedente, poi purtroppo s'interrompe.

MARIO AMELOTTI

V. ARANGIO-RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di Lucio Bove (Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli: Accademia di Scienze Morali e Politiche), Napoli, 1974, pp. XX-724.

Gli studi epigrafici e papirologici rappresentano nella vastissima produzione scientifica di Vincenzo Arangio-Ruiz una nota costante, che si affianca copiosa alle indagini più strettamente romanistiche e ai ben noti manuali. In un sessantennio di appassionata dedizione alla ricerca essi si susseguono senza intervalli e addirittura inaugurano e chiudono l'attività scientifica del maestro. Papirologica fu la tesi di laurea che, pubblicata a stampa senza alcuna modificazione od aggiunta nel 1906, sotto il titolo *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii*, dimostrò subito le spiccate attitudini dello studioso, e che, se allora mancò un decisivo momento per lo sviluppo anche in Italia della papirologia giuridica, ancor oggi conserva gran parte della sua validità. E parimenti consacrato ai documenti fu sul finire della vita il saggio intorno a *Le tavolette cerate di Ercolano e i nomina arcaria*, apparso postumo nel 1964. Gli studi, come passano senza difficoltà dal papiro all'epigrafe, così trascorrono dal mondo greco-egizio a quello romano e addirittura bizantino e affrontano temi sia del diritto pubblico che del diritto privato. La verità è che tali studi trovavano nel maestro, accanto alle doti proprie del romanista, una specifica preparazione paleografica e filologica che gli permettevano di lavorare direttamente sul documento e farsene finanche editore. Si pensi solo all'edizione del Gaio di Antinoe o a quei *Negotia* che, preparati in tempi calamitosi tra estreme difficoltà, costituiscono la più felice silloge di documenti privati di diritto romano di cui possiamo disporre. Ma vi è una verità più profonda. Gli studi epigrafici e papirologici rispondono a precisi aspetti del carattere umano di Arangio, che vi dedicava una fatica d'indagine che era anche e soprattutto piacere. Nella sua sorridente bonomia napoletana egli amava i piccoli personaggi che nella quotidiana realtà della prassi giuridica, quale dai documenti traspare, sono anch'essi protagonisti del diritto, che trovano qual è e vorrebbero applicare come desiderano. Bonomia che diventa partecipazione umana per i casi di Giusta, in lotta per il suo *status* contro le pretese di Calatoria Temide, e sincera pietà per Marta pescatrice, che sul povero guadagno risparmia, siliqua per siliqua, i solidi d'oro necessari a riscattare la sorella, ma si tramuta in sdegno contro speculatori e usurai che pullulano anche nei documenti del mondo antico. Al contempo Arangio era animato da istintiva diffidenza verso le costruzioni astratte della dottrina, verso le logiche rigorose che non conoscono dubbio o eccezione. Non che egli rifuggisse dall'affrontare problemi generali e di principio, ma alla loro soluzione preferiva pervenire dal terreno concreto dell'applicazione del diritto, conscio che nella realtà i principi si possono anche fraintendere se non addirittura pretermettere.